

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 493

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTEO BRAGANTINI, BORGHESI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIOVANNI FAVA, FEDRIGA, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLteni, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI**

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

*Presentata il 25 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si presenta si compone di un unico articolo, con cui si dispone che il comune di Lamon (oggi in provincia di Belluno) sia distaccato dalla regione Veneto per essere aggregato alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia di Trento. Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di comuni o province da una regione e la conseguente aggregazione ad un'altra regione, e riproduce il disegno di legge costituzionale atto Camera n. 1427 della XV legislatura, presentato dagli allora Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali in

esito al *referendum* popolare svoltosi nei giorni 30 e 31 ottobre 2005.

Ai sensi della norma costituzionale sopra richiamata, così come novellata dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, infatti, « Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* (...), sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra ».

A norma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Ministro dell'interno è tenuto a presentare alle Camere il

disegno di legge che sancisce il predetto distacco-aggregazione.

La proposta legislativa si limita a sancire il distacco-aggregazione del comune di Lamon e non si sofferma sui conseguenti adempimenti, ritenendosi che, nel caso specifico, la disciplina di dettaglio debba essere adottata dalla regione autonoma ai sensi dell'articolo 4, numero 3), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Quanto stabilito, peraltro, non esclude che la materia possa essere, in via generale, regolamentata mediante lo strumento delle norme di attuazione statutaria, al fine di definire i rapporti tra l'ordinamento statale e quello regionale e provinciale.

È difatti appena il caso di evidenziare che il necessario intervento di adempimento andrà a incidere su un tessuto normativo particolarmente articolato e complesso quale è quello su cui si fonda la speciale autonomia della regione Trentino-Alto Adige e che qualsiasi ridefinizione di quest'ultima (che, come noto, si ricollega anche a specifici obblighi internazionali) non può ragionevolmente prescindere da un coinvolgimento della stessa regione o della provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 103 del citato testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La proposta di legge, come già ricordato, è stata esaminata, nella forma di iniziativa legislativa costituzionale dalla Commissione affari costituzionali nella XV

legislatura e poi ripescata, su iniziativa della Lega Nord, all'inizio della scorsa legislatura con la procedura speciale di cui all'articolo 107, comma 3, del Regolamento, il quale prevede che entro sei mesi dall'inizio della legislatura ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea su progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata. La presente proposta di legge riproduce appunto il testo del progetto di legge che la Commissione aveva esaminato e sottoposto all'Assemblea nella scorsa legislatura, e che fu poi rinviato in Commissione sulla base di un'asserita incompletezza dell'istruttoria sotto il profilo della determinazione degli oneri finanziari.

La Lega Nord, in assenza di una pur doverosa iniziativa del Governo volta ad ottemperare al pronunciamento popolare, non solo si fece promotrice della proposta, ma si oppose anche allo strumentale rinvio in Commissione, rilevando che, in realtà, nelle precedenti istruttorie compiute sul medesimo testo si evidenziasse piuttosto un risparmio di risorse pubbliche pari a tre milioni, per effetto del distacco del comune di Lamon dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige e che quindi non vi fossero problemi di copertura.

Per queste ragioni si ripropone ora questa iniziativa nella consapevolezza che anche le altre forze politiche presenti in questa Camera passino finalmente dalle parole ai fatti, dando seguito alla volontà espressa dalla popolazione di Lamon.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il comune di Lamon è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia autonoma di Trento.



\*17PDL0049940\*